IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1964

## COMMISSIONE VIII

### ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## XXI.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1964

# PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

PAG.

260

260

260

261

261

#### **Proposte di legge** (Rinvio): Borghi ed altri: Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado (1134); Senatori Moneti ed altri: Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado (1153) . . . . . . . . . . . . . . . 259 Proposta di legge (Discussione e rinvio): BERLOFFA e BORGHI: Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo nor-260 male (357). . . . . . . . . . . . . . PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . 260, 261 Buzzi, Relatore. . . . . . 260

INDICE

# La seduta comincia alle 10.15.

Dall'Armellina . . . .

CODIGNOLA . . .

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato

per la pubblica istruzione . . . . .

FINOCCHIARO. . . . . . . . . . . . 260, 261

BUZZI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei [deputati Borghi ed altri: Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado (1134); e dei senatori Moneti ed altri: Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado (1153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Borghi, Buzzi, Rampa, Patrini, Fabbri Francesco, Dall'Armellina: « Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado » e dei senatori Moneti, Bellisario, Bartolomei, Zannini: « Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado ».

Poiché stamane, in sede referente, è stata esaminata la proposta di legge Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio n. 921, vertente su analoga materia e per la quale è stata chiesta la sede legislativa, allo scopo di discuterla congiuntamente a quelle in esame, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione, in attesa delle decisioni del Presidente della Camera.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1964

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Berloffa e Borghi: Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale (357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Berloffa e Borghi: « Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adıge del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale ».

Il relatore Buzzi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUZZI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione da me svolta in sede referente. Ricordo che in quella sede la Commissione si è trovata tutta d'accordo, in linea di massima, sul provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VALITUTTI. È vero che esiste un accordo di massima. Ricordo però che lo stesso Presidente aveva espresso delle perplessità circa la durata della permanenza nel ruolo di provenienza.

FINOCCHIARO. Onorevoli colleghi, io mi chiedo per quale ragione la facoltà di richiedere il trasferimento dal ruolo speciale al ruolo normale è concessa agli insegnanti di lingua italiana nelle scuole di lingua tedesca e non agli insegnanti di lingua tedesca nelle scuole per alunni di madrelingua italiana. Ritengo che non dobbiamo creare una discriminazione a favore di un determinato gruppo ed a svantaggio di un altro.

BUZZI, Relatore. Desidero chiarire all'onorevole Finocchiaro che il ruolo previsto dalla disciplina riguardante l'insegnamento della seconda lingua nelle scuole dell'Alto Adige, non è stato ancora istituito; quindi, non si è posto finora il problema sollevato.

FINOCCHIARO. Allora resta da chiedersi se convenga approvare una legge come quella propostaci, che di fatto discrimina insegnanti elementari da insegnanti elementari; in una regione, poi, dove non mancano davvero motivi di tensione.

BORGHI. Preciso, anche a nome dell'onorevole Berloffa, che la proposta di legge da noi presentata non ha sollevato alcuna riserva da parte degli insegnanti di lingua tedesca nelle scuole per alunni di madre lingua italiana.

Abbiamo avuto modo di intrattenerci e con gli insegnanti direttamente interessati alla proposta di legge e con gli altri. Da nessuno è stato fatto presente il problema sollevato dall'onorevole Finocchiaro.

FINOCCHIARO. Io temo, però, che gli insegnanti di lingua tedesca saranno costretti a conservare permanentemente i posti che occupano attualmente, senza possibilità di trasferimento, a meno che non venga approvata successivamente una legge uguale a quella ora in esame.

BUZZI, Relatore. Occorre però tener presente che la situazione dei due gruppi di insegnanti è diversa. Gli insegnanti di lingua italiana in scuole di lingua materna tedesca, sono insegnanti che domandano di andare ad insegnare nelle scuole di ruolo normale. Mentre gli altri sono insegnanti che, semmai, auspicano di restare nelle scuole di ruolo speciale dell'Alto Adige, appunto perché insegnanti di madre lingua tedesca. Se esiste, perciò, una corrispondenza di situazioni giuridiche tra i due gruppi (dal momento che è prevista, comunque, la integrazione della seconda lingua in ambedue i tipi di scuola). non esiste una corrispondenza di situazioni di fatto.

FINOCCHIARO. Io vorrei che fosse chiaro questo principio: tutti gli insegnanti, in quanto cittadini italiani, devono avere pari diritti. Non possiamo escludere l'ipotesi che un insegnante di tedesco nelle scuole di madre lingua italiana, chieda, dopo aver fatto un regolare concorso e dopo che sia stato istituito il ruolo speciale, il passaggio nei ruoli normali.

Spetterà solo all'interessato valutare l'opportunità di restare nel ruolo speciale o di chiedere il trasferimento a quello normale; a noi corre solo l'obbligo di non precludergli tale trasferimento, per non creare situazioni di diritto diverse fra due gruppi di insegnanti.

VALITUTTI. Da quanto affermato dal relatore risulta che, per gli insegnanti di lingua di lingua tedesca nelle scuole di madre lingua italiana non esiste ancora il ruolo, mentre invece esso esiste per gli insegnanti di lingua italiana nelle scuole tedesche.

Questo, a mio avviso, è un punto fondamentale da tener presente, perché, in mancanza di un ruolo speciale per gli insegnanti di madre lingua tedesca, l'obiezione sollevata dall'onorevole Finocchiaro perde di fondamento.

DALL'ARMELLINA. Io ritengo che noi dobbiamo legiferare secondo un criterio di

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1964

equità e di giustizia. Teniamo presente che vi sono degli insegnanti di lingua tedesca che hanno sposato insegnanti di lingua italiana e che non possono ottenere il trasferimento nella provincia di residenza del proprio coniuge, con grave danno per l'unità familiare.

FINOCCHIARO. Se il ruolo speciale per gli insegnanti di lingua tedesca nelle scuole di madre lingua italiana è previsto dalla legge, della sua mancata attuazione è responsabile il Governo e la mia obiezione conserva tutto il suo valore. Se invece la legge prevede solo l'insegnamento del tedesco, ma non il corrispondente ruolo, allora riconosco che la mia obiezione non ha fondamento.

CODIGNOLA. A mio avviso sarebbe necessario assicurare parità di diritti e di trattamento giuridico agli insegnanti di italiano nelle scuole di madre lingua tedesca ed agli insegnanti di tedesco nelle scuole di madre lingua italiana.

PRESIDENTE. La questione è certamente molto delicata. Sono state sollevate da colleghi della Commissione alcune eccezioni e riserve, alle quali non mi pare sia stata data adeguata risposta. Sarà bene, forse, pregare il relatore di approfondire ulteriormente il problema, in modo da poter chiarire, nella prossima o in una delle successive sedute, tutti i dubbi sollevati.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Desidero precisare che la legge 16 maggio 1947, n. 555, mentre istituiva il ruolo degli insegnanti di lingua italiana in scuole per alunni di madre lingua tedesca, non istituiva il ruolo degli insegnanti di lingua tedesca in scuole di madre lingua italiana.

PRESIDENTE. In ogni caso mi pare che la questione debba essere ulteriormente esaminata.

Se non vi sono obiezioni resta dunque stabilito che il relatore, onorevole Buzzi, assistito dall'onorevole Borghi, proponente la legge che è oggi al nostro esame, approfondirà il problema sollevato dall'onorevole Finocchiaro e riferirà in merito alla Commissione in una delle prossime sedute.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI